I.I.S.S. "RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - MANFREDONIA
Prot. 0009255 del 23/05/2024
I-1 (Uscita)

**ANNO SCOLASTICO 2023/2024**
**VERBALE N. 28**

OMISSIS

**8) Determinazione dei criteri di valutazione negli scrutini finali a.s. 2023/2024.**

Il Dirigente Scolastico fa presente che non si debba valutare e che non si debba verificare è diventato, in questi ultimi mesi, argomento di grande dibattito e di grande attenzione nel mondo della scuola. Che scompaiano del tutto e che siano snaturate dalla loro finalità, intrinseca al processo di formazione-educazione, non è né possibile né auspicabile, nonostante tutti cerchino di tenere nella giusta considerazione, da un lato le più volte reiterate raccomandazioni del ministro, sia le circolari ministeriali che, anche se in maniera blanda e non dettagliata, hanno comunque dato delle indicazioni inderogabili. È compito della scuola attuare la valutazione ricordando a se stessa quelle che sono le sue funzioni. E nello specifico la funzione certificativa; la non meno importante funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati; la funzione finalizzata al necessario adattamento dei programmi di insegnamento; e, per finire, l'adattamento stesso della valutazione. Una sorta, quest'ultima, di autovalutazione dei processi valutativi. Utile agli insegnanti talvolta più del resto, permettendo di calibrare il sistema valutativo alle reali esigenze dell'utenza o alle modificazioni di metodologie didattiche, modalità di erogazione della didattica, modifica delle strategie educative e formative, e, perché no, delle attività e, in extremis, anche delle competenze e della abilità.
Ciò è necessario perché è a tutti noto quanto incida la valutazione sulla promozione del successo formativo per tutti i nostri alunni. Perché la valutazione: costruisce o modifica l'immagine di sé; cambia le prospettive future; spegne o accende la fiducia; motiva o disincentiva; favorisce o inibisce lo sviluppo; riconosce o ignora; apre o chiude possibilità; influenza storie individuali.
Il DS, conclude affermando che la necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità di fornire un feedback all'alunno e di dargli indicazioni su come procedere.
Tenendo conto dei criteri già esposti nel PTOF sulla didattica in presenza e della eventuale Didattica a Distanza, invita il Collegio a deliberare sui criteri e le modalità di valutazione negli scrutini finali.

**DELIBERA N. 135**

**IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

**CONSIDERATO** che il momento della valutazione finale deve costituire la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti;
**ATTESO** che le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;
**VISTO** il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;
**VISTA** l'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 (in particolare art.13);
**VISTA** la Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 "*Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università*";

**VISTO** il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 "*Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*";
**VISTO** il D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 "*Nuove modalità di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori*";
**VISTA** l'O.M. n. 92 del 05 novembre 2007 (in particolare art. 6) "*Applicativa del D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007*";
**VISTA** la Legge 169/2008, in cui si specifica che "*il voto di condotta è espresso in decimi e concorre alla valutazione complessiva dello studente/ studentessa e determina se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso".*
**VISTO** lo Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2009, concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169" – art. 7 Valutazione del comportamento;
**VISTO** il DPR 22 giugno 2009, n. 122 - *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia* (ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
**VISTO** il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, in cui si specifica che "*il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare e lo studente non abbia mostrato segni di ravvedimento. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale".*
**VISTA** la L. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e, in particolare, l'art. 1 i) Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli esami di Stato;
**VISTO** l'Art. 6 c. 2 dell'OM n. 92 del 5/11/2007 che dispone: "*La proposta di voto (nello scrutinio finale) tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio";*
**VISTA** l'OM n. 55 del 22 marzo 2024 (Esami di Stato 2023/2024).

**DELIBERA**

All'unanimità di formulare i sotto elencati criteri per gli scrutini finali:

**CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO**
I momenti e le funzioni della valutazione sono essenzialmente tre:
1. **valutazione diagnostica:** all'inizio del percorso formativo, per adeguare la programmazione alle esigenze del gruppo classe;
2. **valutazione formativa**: durante il percorso formativo, per adeguare gli interventi alle esigenze dei singoli (dimensioni di autovalutazione e confronto tra prestazione e obiettivi prefissati);
3. **valutazione sommativa:** alla fine del percorso formativo, per classificare i singoli rispetto alle esigenze del curricolo e del programma.

Nel processo di valutazione si terranno in giusta considerazione i seguenti fattori:
• Nessuna influenza delle eventuali infrazioni disciplinari, connesse al comportamento, sulla valutazione del profitto. A tale proposito si rinvia alla normativa vigente sul comportamento.
• I progressi conseguiti da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza accertati.
• L'atteggiamento del singolo alunno nei confronti delle discipline in termini di motivazione allo studio, interesse e partecipazione attiva al dialogo formativo (alcuni alunni abbandonano lo studio di alcune discipline nella convinzione di ottenere in ogni modo la promozione, concentrando i loro

sforzi su un numero parziale di materie ed aumentando così, rispetto ai compagni "più corretti", le probabilità di successo finale). Si stabilisce quindi *una netta differenziazione tra il voto assegnato all'alunno che rifiuta di affrontare il colloquio* - o lo affronta con atteggiamento pregiudizialmente passivo - *e quello assegnato all'alunno che si sforza comunque di sostenerlo secondo le sue capacità e la sua preparazione*).

• Per dare uniformità di giudizio si adotterà la scala di valutazione prevista dal PTOF, che contempla i 3 indicatori relativi a CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITA' a cui corrispondono giudizi sintetici e relativi voti decimali.

• Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

• Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, saranno valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

• Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal CdC, il consiglio valuterà tenendo conto di quanto indicato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

**IL COMPORTAMENTO**

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. (Artt. 4 e 7 del già citato DPR 22 giugno 2009, n. 122).

Per ciascun alunno viene attribuito un voto così come previsto nella tabella di valutazione inserita nel PTOF.

**AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO**

Sarà dichiarato ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato per aver raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d.C., l'alunno che:

1. Abbia frequentato almeno tre quarti del monte-ore annuale personalizzato fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti (art. 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 - art. 14 c. 7 DPR 122/2009).

2. ***presenti almeno la sufficienza in tutte le materie, compresa la condotta*** (art. 7 D.P.R. 122/2009). In particolare, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'Esame di Stato per gli studenti che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline compreso il comportamento, fatta salva la possibilità di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

**NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO**

Sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato, per almeno uno dei seguenti casi, l'alunno:

1. che presenti un quadro gravemente insufficiente in tutte le materie, avendo evidenziato nel corso dell'anno uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari, e che, non avendo maturato un metodo di studio adeguato, non abbia acquisito i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi minimi per proseguire gli studi;

2. che presenti un quadro globale di insufficienze anche non gravi, ma generalizzate in tutte le discipline, conseguenti ad una partecipazione e ad un impegno discontinui che non hanno prodotto progressi significativi nell'apprendimento e/o che abbia manifestato capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo per affrontare gli studi successivi;
3. che, pur presentando delle sufficienze, abbia però un quadro globalmente negativo, con insufficienze più gravi nelle materie caratterizzanti il corso di studi e che abbia evidenziato durante l'anno una partecipazione ed un impegno discontinui ed un metodo di studio inefficace per l'acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari richiesti per il proseguimento degli studi;
4. che riporti una valutazione del comportamento, attribuita collegialmente, inferiore a 6/10.
5. non abbia frequentato almeno tre quarti del monte-ore annuale personalizzato.

**SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale (giugno) presentino valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe - dopo aver valutato la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero - sospende e rinvia la formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
La «sospensione del giudizio» è deliberata se, **non sono presenti più di tre insufficienze**. Solo in casi eccezionali, opportunamente verbalizzati, si potrà derogare.
**INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE**
Gli studenti nei confronti dei quali il Consiglio di classe abbia deliberato la sospensione del giudizio sono tenuti a sottoporsi a prove di verifica entro il termine dell'anno scolastico e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Alla luce delle verifiche effettuate e tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero, il Consiglio di classe delibera l'ammissione alla frequenza della classe successiva, qualora le carenze siano state colmate e, comunque, non risultino ostative al proficuo proseguimento nella classe successiva.
In questo caso il Consiglio di classe delle terze e delle quarte classi attribuirà all'alunno il credito scolastico assegnando **il punteggio più basso della banda di oscillazione**.

*Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e120 giorni.*

OMISSIS

Alle ore 16.15 terminata la discussione, la seduta è tolta.

Il Segretario
F.to Prof.ssa Lucia Bollino

Il Presidente
Prof. Roberto MENGA